

<p><b>IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GPL</b> <b>SITO .....</b> <b>ISTANZA DI DEROGA ALL'ART. 25 DEL D.P.R. 12.1.71 N° 208</b></p>
--

Risulta pervenuta tramite il Comando VF. di Sassari una istanza di deroga nella quale viene richiesta la deroga dal rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 25 del DPR 12.1.71 n° 208 (e succ. modifiche ed integraz.) relativamente alla distanze di sicurezza tra il serbatoio di GPL e il fabbricato destinato a servizi anche per il pubblico (quali bar, locale vendita, servizi igienici, chiosco etc).

In particolare, viene richiesto di poter applicare le distanze di sicurezza previste nella normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I.-DGPCeSA-STC-Isp.ins.civ.comm.art.eind. con la lettera circolare P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999.

Nel caso in esame, viene evidenziato che la distanza di sicurezza tra gli elementi pericolosi e il fabbricato destinato a servizi per il pubblico, zona ristoro ecc., è prevista di 30 metri, condizione non ammessa dal DPR 208/71 ma conforme a quella prevista nella normativa in via di emanazione.

Il relatore, esaminata la documentazione presentata, preso atto :

- Del contenuto della lettera circolare del M.I.- DGPC e SA - STC – Isp.ins.civ.comm.art e ind. Prot. la P716/4106/1sott.38 del 24 giugno 1999, nella quale veniva comunicato che *“Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato , verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione, emanata con DPR 208/71 e successivamente modificata ed integrata”*
- che nella stessa lettera circolare, al punto B veniva disposto che *“gli interessati potranno richiedere l’approvazione di progetti di impianti in linea con le disposizioni della emananda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall’art.6 del DPR 12 gennaio 1998 n° 37”;*
- che tale disposto è stato riconfermato integralmente dallo stesso Ministero, su specifica richiesta dell’Ispettorato Sardegna, con la nota n° P169/4106/1sott34 del 12 febbraio 2001 nella quale si riporta testualmente: *“nel trasmettere copia del testo dello schema di DPR ..... è stata prevista la possibilità di richiedere deroga alla vigente normativa (DPR208/71 e succ. mod. e integraz.) ricorrendo a soluzioni in linea con l’emananda normativa”;*

conferma che dalla documentazione prodotta relativa alla sistemazione dell’impianto risulta che la distanze di sicurezza tra il serbatoio e il fabbricato per servizi è prevista non minore di 30 metri, conforme a quanto previsto dall’emananda normativa trasmessa con lettera circolare prot. P716/4106/1sott.38 del 24 giugno 1999.

Il relatore

Ing. Angelo Porcu